

il marchio Neste. Nella *Gazzetta ufficiale* è stata pubblicata una comunicazione per richiedere osservazioni sugli accordi comunicati da parte dei terzi interessati ⁽³⁰⁾.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha accertato che la quota di Neste sul mercato della vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione in Finlandia non ha superato la soglia del 30 % di cui al regolamento di esenzione per categoria. La Commissione ha valutato tuttavia se l'esenzione per categoria dovesse essere revocata in questo caso, ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento, visto l'effetto cumulativo di preclusione determinato dalle reti parallele di accordi con obblighi simili di non concorrenza e/o obblighi di acquisto in esclusiva, conclusi da Neste e dai suoi concorrenti.

Applicando la sentenza «Delimitis» ⁽³¹⁾, la Commissione ha constatato che vi erano reali possibilità per i fornitori di carburanti per autotrazione di entrare nel mercato ottenendo contratti con le stazioni di servizio DODO esistenti che cambiavano fornitore ed aprendo nuove stazioni di servizio. In media, il 20 % degli accordi di fornitura di carburante con stazioni di servizio DODO viene rinnovato ogni anno. La Commissione ha preso atto della tendenza crescente in Finlandia verso un canale di distribuzione innovativo, ossia stazioni di servizio prive di personale che richiedono meno investimenti ed una minore quantità di vendite per operare con profitto, nonché lo sviluppo in Finlandia di un canale di distribuzione innovativo con potenzialità ancora maggiori, ossia i distributori di benzina gestiti dai supermercati. La Commissione ha constatato che i nuovi operatori avevano potuto sfruttare queste opportunità per entrare con successo nel mercato finlandese della vendita al dettaglio di carburanti.

Di conseguenza, la Commissione ha constatato, mediante lettera amministrativa, che gli accordi notificati rientravano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria, a condizione che le stazioni di servizio DODO ⁽³²⁾ rispettino in maniera rigorosa il limite massimo quinquennale di durata dell'accordo di non concorrenza, come stabilito dall'articolo 5, lettera a), del regolamento. A questo scopo, la Commissione ha richiesto a Neste di allineare la durata degli accordi di affitto dei terreni conclusi con alcuni rivenditori DODO per il sito di distributori diesel automatici Neste e che non costituivano oggetto della notifica con quella dell'accordo di fornitura di carburante, onde impedire qualsiasi tipo di barriera atta a limitare la libertà del rivenditore DODO di cambiare fornitore una volta scaduto l'accordo DODO.

Lubrificanti BP ⁽³³⁾

La valutazione della notifica di determinati accordi con i meccanici all'interno dell'Unione europea presentata da BP plc ⁽³⁴⁾ ha dato alla Commissione la possibilità di affermare nuovamente e di applicare la propria politica in materia di restrizioni verticali alle quali non si applichi esenzione per categoria. Gli accordi notificati rientrano ora nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 1400/2002 sul settore automobilistico. Tali accordi riguardano lubrificanti forniti per servizi di manutenzione e combinano finanziamenti commerciali o altri incentivi con un obbligo di acquisto minimo, il che rappresenta di fatto la maggior parte, se non addirittura tutte le condizioni da soddisfare nel periodo quinquennale e corrisponde dunque ad un obbligo di non concorrenza. Questi accordi sono molto diffusi nel settore. Gli «obblighi di non concorrenza» indiretti del genere notificato da BP sono

⁽³⁰⁾ GU C 70 del 19. 3.2002.

⁽³¹⁾ Causa C-234/89, Stergios Delimitis/Henninger Bräu, Racc. 1991, pag. I-935.

⁽³²⁾ Qualora le stazioni di servizio CODO siano di proprietà di Neste, il limite quinquennale non si applica, a condizione che la durata dell'obbligo di non concorrenza non superi il periodo d'occupazione dei locali e del terreno da parte del rivenditore.

⁽³³⁾ COMP/F2/38.730.

⁽³⁴⁾ Notificato a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio. Cfr. comunicazione pubblicata nella GU C 126 del 28.5.2003.

tuttavia esentati a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2790/1999 sulle restrizioni verticali, ma non ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento specifico a questo settore. Di conseguenza, diverse associazioni del settore si sono rivolte alla DG Concorrenza per avere indicazioni preventive sullo status dei loro accordi in base al nuovo sistema introdotto dall'esenzione per categoria per il settore automobilistico.

La valutazione degli accordi di BP ha dimostrato che, in molti Stati membri, gli accordi di questo tipo non erano atti a restringere la concorrenza in misura sensibile. Ove fosse applicabile l'articolo 81, paragrafo 1, risultava che, malgrado gli accordi non soddisfacessero le condizioni del regolamento di esenzione per categoria applicabile, l'articolo 81, paragrafo 3, continuava ad applicarsi su base individuale alle restrizioni esistenti in quasi tutti gli altri Stati membri. Tra l'altro, BP non era l'operatore dominante, forniva solo una piccola parte di tutti i prodotti necessari per prestare servizi di riparazione e manutenzione e non applicava altre restrizioni che aggravassero gli effetti negativi degli obblighi di non concorrenza notificati. BP ha inoltre modificato la notifica per adeguare gli accordi notificati alla politica della Commissione sulle restrizioni verticali ⁽³⁵⁾ negli Stati membri dove sono o saranno soddisfatte le due seguenti condizioni cumulative:

- in primo luogo, la quota di mercato di BP supera il 30 %;
- in secondo luogo, qualora reti parallele di restrizioni che producono effetti sulla concorrenza simili a quelli notificati coprano non meno del 30 % di un mercato rilevante, la quota di mercato «vincolata» di BP supera il 15 %.

In tali Stati membri, BP si è impegnata ad informare i compratori vincolati tramite gli accordi notificati e a dare loro il diritto di denunciare gli accordi con sei mesi di preavviso due anni dopo la loro entrata in vigore. In settembre la DG Concorrenza ha dunque potuto chiudere il caso mediante lettera amministrativa di approvazione ed ha informato l'industria del settore dei lubrificanti che intende applicare i principi di cui sopra agli accordi simili a quelli in causa.

Comunicazioni elettroniche

T-Mobile Deutschland/O₂ Germany: Accordo quadro per la condivisione delle infrastrutture di rete — Rahmenvertrag ⁽³⁶⁾ e O₂ UK Limited/T-Mobile UK Limited — Accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito ⁽³⁷⁾

Il 30 aprile e il 16 luglio, la Commissione ha adottato due decisioni di esenzione che stabiliscono il grado di cooperazione consentito fra i gestori di telefonia mobile tramite la condivisione delle reti nel Regno Unito e in Germania. Nel febbraio 2002, T-Mobile e mmO₂ avevano notificato due accordi aventi per oggetto la cooperazione delle parti tramite la condivisione delle reti nella realizzazione delle loro reti di telecomunicazioni mobili di terza generazione («3G»).

⁽³⁵⁾ Comunicazione della Commissione «Linee direttrici sulle restrizioni verticali» (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1; per quanto riguarda monomarchismo o accordi di non concorrenza, cfr. punti da 138 a 158 e, in particolare, punto 156). Cfr. anche l'opuscolo esplicativo sul regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione pubblicato dalla DG Concorrenza, domanda 17.

⁽³⁶⁾ COMP/C1/38.369, GU L 75 del 12.3.2004, comunicato stampa IP/03/1026 del 16.7.2003.

⁽³⁷⁾ COMP/C1/38.370, GU L 200 del 7.8.2003, comunicato stampa IP/03/589 del 30.4.2003. COMP/C1/38.369, GU L 75 del 12.3.2004, comunicato stampa IP/03/1026 del 16.7.2003.